

CITTA' DI TRAVAGLIATO
(Provincia di Brescia)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____)

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.

Art. 2 – Presupposto impositivo.

Art. 3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili.

Art. 4 – Soggetti passivi.

Art. 5 – Soggetto attivo.

Art. 6 – Base imponibile.

Art. 7 – Riduzione per i terreni agricoli.

Art. 8 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.

Art. 9 – Detrazione per l'abitazione principale.

Art. 10 – Assimilazioni.

Art. 11 – Esenzioni.

Art. 12 – Quota riservata allo stato.

Art. 13 – Versamenti.

Art. 14 – Dichiarazione.

Art. 15 – Accertamento.

Art. 16 – Riscossione coattiva.

Art. 17 – Sanzioni ed interessi.

Art. 18 – Rimborsi.

Art. 19 – Contenzioso.

Art. 20 – Funzionario Responsabile.

Art. 21 – Disposizioni finali ed efficacia.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Travagliato dell'Imposta municipale propria (IMU):
 - istituita dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214/2011;
 - disciplinata dal già citato art. 13 e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, art. 2 del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 e dall'art. 1 della L. 147/2013;
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Travagliato, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - a) per abitazione principale si intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente, ed il suo nucleo familiare, la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ha la propria dimora abituale e la residenza anagrafica. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ad un solo immobile.
 - b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, come individuate dall'art. 817 del Codice Civile, e che rispettino i seguenti requisiti:
 - sia durevole ed esclusivamente asservita all'abitazione principale;
 - sia ubicata ad una distanza massima di 500 metri in linea d'aria dall'abitazione principale;
 - vi sia identità tra il soggetto passivo di imposta dell'abitazione e il soggetto passivo di imposta della pertinenza;
 - non siano svolte all'interno dell'immobile di pertinenza attività economiche di alcun genere;

c) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente comma si applica a tutti i contitolari;

e) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 4 – Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:

- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa,
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 5 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Travagliato relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa fra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 – Base imponibile.

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, cc. 1,3,5 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 13, cc. 4 e 5 del D.L. 201/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, c. 48, della L. 662/1996 applicando i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
 - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013
 - 55 per i fabbricati classificati nelle categorie catastale C/1
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, c. 3 del D.Lgs. 504/1992, ai sensi quale fino all'anno in cui i fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, c. 51 della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR 380/2011, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
 - b) ai sensi dell'art. 8. D.lgs. 504/1992 e s.m.i, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto on utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. Il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di inabitabilità e/o inagibilità, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando un modello messo a disposizione dal Comune, presso L'Ufficio Tributi. L'inagibilità o inabitabilità richiesta può essere accertata dall'ufficio tecnico con perizia e qualora questa non ne rilevasse i presupposti i costi della perizia stessa verranno addebitati al contribuente e recuperata l'imposta sugli immobili comunali dovuta, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge.

Art. 7– Riduzione per i terreni agricoli.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretto o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00
 - del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00
 - del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.
2. Nell'ipotesi il coltivatore dirette e l'imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'Agevolazione non è applicabili alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo i casi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 8 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta .

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono variare entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi dell'art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3 del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 9 – Detrazione per l'abitazione principale.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal c. 1 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e dunque l'importo totale della maggiorazione non può essere superiore ad € 600,00.
5. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal c. 3 del presente articolo. Sarà quindi computato il mese in cui le predette condizioni si verificano per almeno 15 giorni.
6. Il Comune, con deliberazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Art. 10 – Assimilazioni.

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;
- b) l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'immobile non risulti locato.
- c) In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.

Art.11 – Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpr n. 601/1973 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977, in quanto il Comune di Travagliato è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, c. 1, lettera c), del DPR n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 222/1985.
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis del D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994, in quanto il Comune di Travagliato risulta tra i comuni montani o parzialmente montano di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT
- j) Gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- k) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigiani situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

- l) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o di persone giuridiche di diritto privato, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
- m) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dall'art. 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9
- n) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- o) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- p) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
- q) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare ed a quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del D.L.gs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per i quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto il soggetto passivo presenta entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, a pena di decadenza, apposita dichiarazione utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio
- r) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8 del D.L. 201/2011
- s) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Art. 12 – Quota riservata allo Stato.

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 380 della L. 228/2012 è riservata allo Stato la quota gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento

4. le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 13– Versamenti.

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno
3. gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento
4. Il versamento deve essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento di approvazione del modello e dei codici tributi, del direttore dell'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1 dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997
5. Ai sensi dell'art. 1, c. 166 della L. 296/2006 il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12,00

Art. 14 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, c. 6 del D.Lgs. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Ai sensi dell'art. 1, c. 719 della Legge di Stabilità 2014 gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, secondo le modalità approvate con apposito decreto del

ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dell'anno precedente deve essere presentata anche la dichiarazione per il secondo anno antecedente quello corrente

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art.15 – Accertamento.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D.Lgs. 504/1992, può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e/o documenti, indicandone il motivo.
2. il Comune, ai sensi del medesimo art. 11, c. 3 del D.Lgs. 504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 16 – Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi se non versate entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 se eseguita direttamente dal comune e oppure affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 19 – Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, così come modificata dall'art. 1, comma 637 della L. 190/2014 "Legge di Stabilità 2015"
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. 471/1997
8. si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997
9. Dal 1° gennaio 2015 sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori al tasso di interesse legale dello 0,5 annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale.") oltre che quelli previsti dal regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30 maggio 2012 avente ad oggetto "Modifica del regolamento in materia di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni relative ai tributi comunali, nonché in materia di annullamento degli atti in via di autotutela". Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui diventano esigibili.

Art. 18 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 17, c.9 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono diventati esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 13, c. 7 del presente regolamento.

Art. 19 – Contenzioso.

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.

Art.20 – Funzionario responsabile.

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 21 – Disposizioni finali di efficacia

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.